

**PONTIFICIA UNIVERSITAS LATERANENSIS**

**Facultas Iuris Canonici**

**ZENILTON DIAS DOS SANTOS**

**A CENTRALIDADE DA *PERSONA*  
NO PROCESSO CANÔNICO:  
UMA ABORDAGEM HISTÓRICO-CANÔNICA**

*Theses ad Doctoratum in Iure Canonico assequendum*

**Moderator:**

Chiar.mo Prof. M. J. ARROBA CONDE

**Correlatores:**

Chiar.ma Prof.ssa C. IZZI

Chiar.ma Prof.ssa E. DI BERNARDO

**ROMAE 2014**

# Presentazione della Tesi

Preghiera

## Obbiettivo della Tesi

La tesi oggi presentata, è intitolata: “La centralità della *persona* nel processo canonico: uno approccio storico-canonico. L’oggetto di questo lavoro di ricerca è mettere in luce la discussione sulla *persona* nell’ordinamento canonico, al fine di presentare in forma chiara la sua definizione, la sua evoluzione scientifica, etimologica e infine ciò che il diritto canonico dice sulla *persona*, prendendo in considerazione in modo speciale il canone 87 del Codice Pio Benedettino e il can. 97 del Codice del 1983, percorrendo il processo canonico con tutte le sue sfumature. Cercando di capire l’approccio personalistico che presenta questa scienza.

Il focus quasi dialettico tra antropologia e *persona* mette in evidenza la necessità di discernere in concreto il punto di vista e la prospettiva che sta alla base della semplice utilizzazione del termine *persona*, perché non basta un semplice riferimento terminologico alla *persona*, neanche una visione antropologica che, comunque, cristianamente fondata, porta tuttavia con sé la dimensione dei fatti costitutivi della *persona* anche, come è concretamente, quello “storico-culturale”.

La motivazione per questa ricerca scaturisce dalla Giornata canonistica interdisciplinare dell’Università Lateranense nel 2007, quando è stato portato al centro della discussione il tema del Diritto canonico, dell’antropologia e del personalismo, come pure da alcuni dubbi personali circa la *persona* umana nell’ordinamento canonico e anche nel tentativo di contribuire a che altre persone possano trovare risposte ai loro dubbi.

Il presente lavoro ha come oggetto principale quello di mettere in evidenza la possibile, o forse necessaria, “tensione” tra le diverse maniere di riferirsi alla *persona* nel diritto canonico, e, in speciale, nel processo canonico, evidenziando così suoi aspetti storici in una dimensione personalista, al fine di capire meglio questa relazione e offrire delle prospettive.

Motivati dalla grande ansia di rispondere alla domande che generalmente fanno le *persone* sulla funzione e l’oggetto del diritto, che per alcuni sembra essere più istituzionale e giuridico che pastorale e personale, siamo stati spinti a percorrere questo cammino. Nel tentativo di rispondere sia ai dubbi personali circa la *persona*

umana nell'ordinamento canonico e anche desiderando di offrire il nostro contributo affinché altre *persone* possano trovare delle risposte.

### **Metodo utilizzato**

Il metodo storico ha aiutato a rivedere le fonti e l'origine della nostra tematica, al fine di fare una ermeneutica del contesto nel quale si è originato il concetto *persona* nell'ordinamento canonico e, in maniera particolare, nel processo canonico; il metodo di analisi e sintesi dei contenuti proposti ci ha permesso di evidenziare con maggiore chiarezza espositiva e evidente fondamento scientifico il contenuto proposto, in maniera particolare, l'analisi di alcuni canoni che presentano in forma diretta la tematica in esame, così come lo studio di due fonti.

Il materiale ricercato: oltre al testo del *Corpus iuris canonicum*, abbiamo consultato le fonti del diritto romano, la dottrina dei santi Padri della Chiesa, gli scritti ecclesiastici, i discorsi dei ultimi Pontefici alla Rota Romana, i documenti degli ultimi Concili ecumenici, in maniera particolare il Concilio Vaticano II. I numerosi Autori che fanno parte del corpo della bibliografia sono stati importanti per presentare l'intera tematica sulla centralità della persona e giungere alle conclusioni.

### **Struttura della Tesi**

Il nostro argomento, per le sue implicazioni giuridiche e dottrinali, risponde in modo particolare almeno a tre importanti esigenze per capire la centralità della persona nel processo canonico. Così il nostro lavoro è articolato in tre parti.

Il primo capitolo è a sua volta diviso in quattro parti. La prima parte è dedicata alla tipologia e sviluppo del concetto di persona in uno breve *focus*. Nella seconda parte abbiamo contestualizzato il termine nella storia della giurisprudenza. Nella terza parte prendiamo in considerazione la corrente personalista e la riflessione conciliare sulla *persona*. Nella quarta parte presentiamo il contributo del magistero pontificio moderno sulla *persona*. Riteniamo che la terza e quarta parte siano le più importanti per comprendere l'oggetto del nostro lavoro.

Il secondo capitolo è diviso in tre parti: la prima parte prende in esame i canoni che parlano direttamente della *persona* nei libri del codice del 1983. La seconda parte

tratta della *persona* fisica nell'ordinamento canonico. La terza parte riguarda la *persona* giuridica nell'ordinamento canonico. Questo capitolo ... [?? MANCA QUALCOSA]

Il terzo ed ultimo capitolo del lavoro, diviso in cinque parti, analizza la centralità della *persona* nel processo canonico. nella prima parte abbiamo cercato di contestualizzare il processo canonico, il suo concetto, il fondamento, come si dà la tutela processuale nel diritto della Chiesa, la finalità del processo. Al termine presentiamo le chiavi personaliste nel processo canonico del 1983. Nella seconda parte di nostro capitolo cercheremo di presentare come si comprende la centralità della *persona* nel processo penale i suoi aspetti personalisti. Nella terza parte presentiamo la *persona* nel processo matrimoniale canonico, richiamando l'attenzione sulle caratteristiche del soggetto del consenso, le sue abilità e capacità. La *persona* come oggetto del consenso, la *traditio personae*, la persona che erra nel matrimonio, la *persona* e le sue qualità erroneamente capita, una piccola analisi del can. 1097 e presentiamo alcune prospettive. Nella quarta parte, presentiamo la *persona* nella perizia, la definizione, la dottrina e la valutazione della perizia e i criteri per la valutazione della perizia. Nella quinta parte presentiamo la centralità della *persona* nella dichiarazione delle parti, la terminologia, la dichiarazione delle parti, la valutazione della dichiarazione delle parti e la confessione delle parti nel CIC del 1917 e del 1983 e la funzione del giudice.

### **Limite**

È vero che per un argomento così complesso occorrerebbe più tempo per la ricerca l'approfondimento, così purtroppo il nostro lavoro ha dei limiti che magari altri possono aiutarci a superare, fra i quali segnalo:

1. Il tema della tesi è molto ampio, ci vorrebbe una migliore delimitazione, parlare della centralità della persona nel processo canonico in maniera così ampia implicherebbe analizzare tanti canoni e così è stato difficile fare una esegesi più elaborata di ogni canone. La tesi apre spazio ad altre tesi;
2. Non è stato possibile utilizzare meglio la giurisprudenza per la grande mole di bibliografia, purtroppo ne abbiamo fatto uso in modo più generale;
3. Il fattore tempo talvolta ha reso difficoltoso approfondire meglio l'aspetto storico di ogni parte presentata, principalmente nel terzo capitolo. Dal

momento che la proposta era di offrire un approccio storico sulla *persona* nel processo canonico, come così abbiamo fatto, crediamo che sotto questo aspetto siamo stati limitati per non aver trovato una maggiore bibliografia sull'origine storica della *persona* nel processo canonico.

## **Conclusion**

Riscattare dal punto di vista storico-analitico lo sviluppo del concetto di *persona* nell'ordinamento canonico, in modo particolare nel processo canonico, mettendone a fuoco la centralità, è stata la mia intenzione in questo lavoro. Cercando di rispondere alle domande e alle provocazioni che il corso del diritto canonico ha suscitato in me durante il periodo di studi in questa Università.

Sottolineo l'importanza delle giornate canonistiche interdisciplinari di questa Università, in modo particolare quella di 2007, nella quale sono stati portati al centro della discussione giuridico-canonica, l'antropologia e il personalismo. Approfitto di alcune riflessioni avanzate in questa giornata in forma di dubbio per affermare:

- La necessità per il canonista di riflettere sulla tematica dell'antropologia, del personalismo, cercando i valori e riconoscendo nella *persona* umana il suo status di *christifidelis*.
- la necessità di cercare di capire meglio la *persona* in tutte le sue dimensioni, cercare di superare la concezione riduzionista della *persona*, come mero soggetto (ridotto meramente all'intelletto e alla volontà individuale), riconoscendone la dimensione più profonda nel mistero dell'incarnazione, che ha dato la dignità ad ogni *persona*, un autentico fratello/sorella per il quale Cristo si è immolato sulla croce.

Dopo questo lungo cammino, credo che in forma molto semplice possiamo comunque presentare alcuni contributi nella dimensione antropologica/personalista:

- Che l'aspetto istituzionale e giuridico della Chiesa sia fondato e motivato sul "personalismo", alla luce del Concilio Vaticano II;
- Riflettere in maniera più profonda nelle nostre Facoltà di giurisprudenza sulla "*persona* e sul "diritto", come soggetto e centro dell'ordinamento canonico, e non mero esecutore della legge; sul rapporto, sul contesto originario e storico, facendo valere l'orientamento del Concilio Vaticano II;
- Rivedere le strutture istituzionali ed ecclesiali a partire dalla realtà del fedele, come soggetto autentico e protagonista della vita ecclesiale;

- Riflettere sull'intero senso giuridico della Chiesa, capace di esprimere una concezione "istituzionale-personalista" dell'ordinamento canonico e dei suoi strumenti operativi;
- Portare al centro della riflessione giuridica la persona del *christifidelis*, che sia la misura primaria dell'essere e dell'agire giuridico-ecclesiale, che non rimanga solo nella teoria;
- Che nelle nostre Facoltà sia offerta una materia curricolare o un corso sul diritto e la *persona*, al fine di sistematizzare la scienza canonistica con un "approccio personalista", concepito in senso preferenziale, privato, autonomo, che sia indipendente circostanzialmente dal matrimonio.

Per giungere fin qui, con questo approfondimento sul personalismo nel processo canonico, ci siamo serviti di diverse fonti, tra le quali il magistero pontificio e conciliare, la dottrina giuridica, la teologia, la filosofia, ecc.

Certamente nell'ordinamento canonico, che dovrebbe tendere al fine della comunione tra i credenti, è data speciale rilevanza alla situazione della persona chiamata in giudizio. I processi non possono essere sempre evitati, anche nelle cause criminali. Conviene ricordare il fondamentale orientamento curativo del sistema processuale penale, come anche il procurare di prevenire e di riparare lo scandalo. Per questo molte cose sono lasciate alla conoscenza del giudice, che non solo dovrebbe tenere presente che l'esigenza prima della giustizia è rispettare la *persona*, ma, oltre alla giustizia, dovrebbe tendere all'equità, e, oltre all'equità, alla carità.

Dopo avere parlato della *persona* nella Chiesa senza una ecclesiologia di comunione, diverse volte menzionata nei documenti del Concilio Vaticano II. In questo senso è significativa l'espressione utilizzata dal Santo Pontefice Giovanni Paolo II nella presentazione del nuovo codice del 1983, quando affermò che questo era l'ultimo documento del concilio, sottolineando il vincolo con il Concilio Vaticano II.

Dalla sua origine il processo nella Chiesa gode di una grande importanza. Però, per rispondere alla realtà pastorale del suo tempo, sempre più esigente e complessa, nel corso della storia, il processo è stato approfondito nella modalità operativa e processuale. È corretto affermare che il processo si sarebbe inculturato nella storia della comunità umana, e tutto queste garanzie al contributo dato dalla riflessione teologica, filosofica, scientifica e canonistica.

- Sottolineiamo in questa evoluzione del processo, trattando della dimensione personalista, il linguaggio processuale nella categoria del genere umano: attore/attrice, convindo/concenuto [qui non capisco], uomo/donna;
- Prestare uno servizio efficace a questi uomini e donne al fine di ottenere con velocità e perfezione un servizio di qualità, risolvendo così le controversie con il ristabilimento della verità dei fatti.
- Ottenere uno giudizio personalizzato per ogni caso: per ogni caso, un caso;
- Quando parliamo di personalismo è importante affermare che non si tratta di una corrente ideologica americana o europea, ecc., ma si parla di un personalismo di riferimento che considera la *persona* umana nella sua totalità integrale, senza ridurla solo all'anima o allo spirito;
- Quando parliamo di una dimensione personalista del processo trattasi di uno processo come strumento proprio, di una comunità assunta liberamente per i suoi membri. Così si sottolinea la sua dimensione comunitaria.
- Qui si può aggiungere il necessario contraddittorio di ogni processo, che non deve perdere di vista (occhio) l'obiettivo fondamentale, chi è quello di produrre una vera natura più che definitiva, paritaria e razionale;
- Superare la tentazione di sottomettere la giustizia agli interessi individuali, e ridurre il diritto a una mera lotta di interessi;
- Prendere in considerazione il compito importante del giudice, quasi "onnipotente" per il CIC'83, che deve prima di tutto salvaguardare il bene della *persona*, i suoi diritti ed applicare la giustizia con equità canonica.
- Quando abbiamo fatto riferimento all'inizio di questa conclusione ai dubbi, ci riferivamo a questi aspetti: se realmente esiste un posto per il personalismo nell'ordinamento canonico, non sarebbe un contro senso parlare di personalismo nell'ordinamento canonico, specialmente se consideriamo che questo è un sistema giuridico di una "istituzione" bimillenaria che, come tutte le istituzioni, tende evidentemente alla stratificazione sociale e alla caratterizzazione normativa delle condotte di tutti i suoi seguace?

Crediamo che fare della *persona* il punto di partenza del diritto non significa prescindere della realtà del diritto per arrivare a comprendere il suo valore. Per un punto, crediamo che solo partendo dalla *persona* alla legge, e ritornando dalla legge alla *persona*, sarà possibile comprendere il diritto nella sua integrità. Infatti, la giurisdizione non è più che una categoria dell'agire personale.

La Chiesa vorrebbe oggi un diritto canonico coerente con lo spirito del Concilio Vaticano II, e pertanto, la sua legislazione, oltre a costituire un insieme di norme alle quali si dovrebbe un incondizionato rispetto, fosse destinata a garantire all'individuo una libertà che lo tutela davanti ad un eventuale abuso di potere. La norma non può essere osservata solo dai sudditi, ma è giusto che sia effettivamente regola di vita e, per questo, di comportamento per quelli che sono sudditi e allo stesso modo per quelli che sono investiti di cariche in un contesto gerarchico, essa deve tutelare i diritti di tutti i fedeli, e indicare nel piano concreto le responsabilità di ognuno, così da favorire la possibilità di una vita ecclesiastica libera e ordinata.

Questa opzione fondamentale, che presenta una ripresa di conoscenza della "Chiesa gerarchica", corrisponde perfettamente ad un dinamismo della carità teologale, che è "la radice e la fonte della Chiesa e di tutto ciò che costituisce la natura di tale società, con la sua vitale organicità e con il suo ordinamento caratteristico".

Comunque, è certo che, si trova nella Chiesa con la fede e il battesimo, l'unità alla quale i credenti sono chiamati. Questa è una comunione nella carità, dono dello Spirito Santo, il quale dimora nella Chiesa e nei cuori dei fedeli come in un Tempio, unificando nella comunione e nel mistero. Ora è precisamente la carità che, per natura sua, sviluppa nell'individuo una immensa apertura agli stessi somigliante e tende a stabilire in loro uno vincolo sociale e una intima comunione. In effetti, la troveremo, come principio di associazione strettamente attivo, nell'origine, non solo della Chiesa, ma anche delle diverse comunità o gruppi. Questi sono costituiti per pregare e lavorare insieme, per esercitare la benevolenza o beneficenza in modo più variabile, e sviluppare in tutte le direzioni una rete di veri rapporti intersoggettivi, che non sono deturpati, almeno per il fatto che tendono in ultima istanza, al raggiungimento del fine escatologico della Chiesa.

È evidente che questa animazione della carità favorisce, nell'ordinamento canonico, la tutela e la promozione della *persona*, già qui, secondo la filosofia personalista l'anima è l'altro costitutivo della personalità perfetta, è anche l'altro che crea la vera comunità di *persone*.

L'identificazione e la protezione dei diritti fondamentale dei fedeli, nella corretta relazione tra iniziativa dei fedeli e il compito della autorità ecclesiastica, solo produrrà frutto di giustizia e di equità e, soprattutto, favorevole a una crescita organica della vita e della comunione ecclesiale, che il mondo crea.



Concludo questo lavoro consapevole dei limiti, però allo stesso tempo convinto che è aperto il panorama. Non finisce qui, prosegue in quanto un vero processo, non è pronto, essendo così uno invito a diversi passi da fare.

Sottolineo con orgoglio l'esperienza vissuta in questa Università con i Professori che mi hanno orientato, e che qui valorizzano questa dimensione così importante che è la *persona*, con la loro riflessione e il comportamento personalista. Prendo la libertà di dire che nell'Università Lateranense il Diritto canonico insegnato tende realmente ad una riflessione e ad un atteggiamento personalista.